

LA RESPONSABILITÀ PER LE IMPRESE

Avv. Laura Olivero

Studio Avvocato Andreis e Associati

Torino - Milano

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO ALIMENTARE

BENI TUTELATI

Tutela dei profili igienico-sanitari degli alimenti e della salute del consumatore

Tutela della corretta informazione al consumatore

Efficace andamento del mercato - concorrenza

SCENARIO LEGISLATIVO EUROPEO

Principali regolamenti di riferimento

- Reg. (CE) 178/2002 Principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituzione dell'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e obbligo della rintracciabilità - D. Lgs. 190/06 Sanzioni al Reg. 178/02
- Reg. (CE) 852/2004 Igiene dei prodotti alimentari - D. Lgs. 193/07 Sanzioni al Reg. 852/04
- Reg. (CE) 853/2004 Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale – D. Lgs 193/07 Sanzioni al Reg. 853/04
- Reg. (CE) 2073/2005 Criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
- Reg. (UE)1169/2011 Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori – D. Lgs. 231/17 Sanzioni
- Reg. (UE) 625/2017 Nuovo regolamento sui controlli ufficiali

• Reg. (CE) 1935/2004 MOCA – D. L.gs. 29/17 Sanzioni

Reg. CE 178/2002

Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Definizioni

Introduce Tracciabilità e Rintracciabilità (art. 18)

Sistema di Allarme rapido

Artt. 17 e 19 compiti dell'OSA e suo dovere di cooperazione con le Autorità

L'OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE

E' il protagonista della scena legislativa alimentare e in questo contesto la autorità si pone come organo di controllo e garanzia

Ai sensi del regolamento 178, l'«operatore del settore alimentare» è la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

SM: sistema ufficiale di controllo, sanzioni e misure.

ART. 17 OBBLIGHI DEGLI OSA:

Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

**D. LGS. 190/06: SANZIONI AMMINISTRATIVE
PREVISTE IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 18, 19 E 20 REG. CE 178/02.**

SULLA RINTRACCIABILITÀ

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

**Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese
*(comma inserito nel 2024).***

Cass. civ., Sez. II, Ord., dep. 05/12/2022, n. 35685

In tema di sanzioni amministrative correlate ai controlli sulla tracciabilità degli alimenti, (...) l'illecito di cui agli artt. 18 del Reg. 178/2002 e 2 d.lgs. 190/2006, ferme eventuali diverse ipotesi contemplate in altre previsioni di legge, si configura allorquando il soggetto, tenuto all'osservanza dell'obbligo di disporre di sistemi e procedure idonee a mettere a disposizione delle richiedenti autorità competenti le informazioni riguardanti i predetti prodotti, risulti incapace - anche per l'inadeguatezza dei sistemi e delle procedure contemplati al par. 2 del medesimo art. 18 - di ottemperarvi entro un lasso temporale non immediato, ma comunque ragionevole, onde dimostrare di aver rispettato l'obbligo di tracciabilità, dovendosi il predetto illecito, viceversa, escludere quando il destinatario della richiesta provveda a mettere a disposizione dette informazioni entro termini ragionevolmente brevi, ancorché non nella immediatezza, senza che rilevi la tipologia del metodo adottato.

D. LGS. 190/06 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 20 REG. CE 178/02

SULL'AVVIO DELLE PROCEDURE DI RITIRO DAL MERCATO

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.

Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autorità competente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

SUGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTILIZZATORI

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all'utilizzatore, non informano questi ultimi circa i motivi dell'attivazione della procedura per il ritiro dal mercato, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.

D. LGS. 190/06 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 19 E 20 REG. CE 178/02

SUGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DELL'OPERATORE CHE NON INCIDONO SUL CONFEZIONAMENTO, SULL'ETICHETTATURA, SULLA SICUREZZA O SULL'INTEGRITÀ DELL'ALIMENTO

Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell'alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, dep. 12/07/2022, n. 22024

In tema di commercio di prodotti alimentari, l'art. 19 del Reg. CE n. 178/2002 configura un illecito amministrativo di pericolo, cosicché, una volta attivata la procedura di allerta da esso prevista, deve presumersi la pericolosità del prodotto alimentare, con conseguente obbligo dell'operatore di provvedere all'immediato suo ritiro, senza che rilevino: né le sue personali convinzioni, ancorché supportate da elementi muniti da dati di carattere scientifico, né la cessazione dello stato di allerta, siccome non avente efficacia sanante, perfezionandosi l'illecito con la protrazione dell'inerzia.

Reg. CE 852/2004

Art. 1 - Il presente regolamento stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare (...)

Art. 3 - Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento.

IL REG. CE 852/04: PRINCIPI DEL SISTEMA HACCP

GLI OSA PREDISPONGONO, ATTUANO E MANTENGONO UNA O PIÙ PROCEDURE PERMANENTI, BASATE SUI 7 PRINCIPI DEL SISTEMA HACCP:

- a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
- b) identificare i punti critici di controllo (CCP) nella fase in cui il controllo si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
- c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
- d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;

- e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;
- f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere a) - e);
- g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a) - f).

SANZIONI AMMINISTRATIVE EX D. LSG. 193/07, SUI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL MEDESIMO SETTORE.

L'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei Regg. (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004, a livello diverso da quello della produzione primaria, che omette di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del regolamento (CE) n. 2073/2005 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

Prescrizioni → il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

La mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5 e 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 6.000.

SANZIONI AI REG. CE 852/04 E 853/04 - ART. 6 D. LGS. 193/07

COMPORTAMENTO OMISSIVO (salvo che il fatto costituisca reato)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
Comma 3 Mancata notifica all'Autorità Competente di uno stabilimento che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata.	da euro 1.500 a euro 9.000 o da euro 500 a euro 3.000, nel caso in cui, pur essendo condotte presso uno stabilimento già registrato, non siano state comunicate all'Autorità Competente per l'aggiornamento della registrazione
Comma 4 Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'ALL. I al Reg. CE 852/04 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. CE 853/04.	da euro 250 a euro 1.500
Comma 5 Mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene di cui alla parte A dell'ALL. II al Reg. CE 852/04 e gli altri requisiti specifici previsti dal Reg. CE 853/04.	da euro 500 a euro 3.000

COMPORTAMENTO OMISSIVO (salvo che il fatto costituisca reato)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA
<p>Comma 6 Omissione a predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP, comprese le procedure di verifica da predisporre ai sensi del Reg. 2073/05 e quelle in materia di informazioni sulla catena alimentare.</p>	<p>da euro 1.000 a euro 6.000</p>
<p>Comma 7 Inadeguatezze nei requisiti o nelle procedure di cui ai commi 4, 5, 6 e mancato rispetto del termine di tempo entro il quale tali inadeguatezze devono essere eliminate.</p>	<p>da euro 1.000 a euro 6.000 per il mancato adempimento entro i termini stabiliti</p>
<p>Comma 8 Mancata o non corretta applicazione dei sistemi e/o delle procedure predisposte ai sensi dei commi 4, 5, 6.</p>	<p>da euro 1000 a euro 6.000</p>
<p>Comma 10 Immissione in commercio di carni fresche refrigerate o congelate senza la bollatura sanitaria di cui all'art. 5 paragrafo 2 Reg. CE 854/04</p>	<p>da euro 3.000 a euro 18.000 per ogni lotto di carne non bollato</p>

PROCEDURA AI SENSI DELLA LEGGE 689/1981

Contestazione illecito amministrativo

- 1) Pagamento sanzione: entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla sua notifica è ammesso il pagamento in misura ridotta (la terza parte del massimo o, se più favorevole, il doppio del minimo della sanzione)
- 2) Presentazione di scritti/documenti difensivi (con eventuale richiesta di audizione personale) entro 30 giorni dalla contestazione

Dopo la presentazione degli scritti, e eventuale audizione, due possibili decisioni:

- 1) Archiviazione procedura
- 2) Ordinanza-ingiunzione → impugnazione (ricorso al Tribunale o GdP)

PROCEDURA A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO

**Accertamento dell'illecito amministrativo e possibilità di applicare
l'istituto della diffida →**

**D.L. 91/2014 e successive modifiche (D.L. 42/2021)
Note Ministeriali (ultima ottobre 2024)**

DIFFIDA

Quando si applica?

- **Violazioni accertate per la prima volta dopo il 23 maggio 2021.**
- **Violazioni che comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.**
- **Violazioni considerate sanabili, ovvero errori e omissioni formali che richiedono una regolarizzazione o violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose possono essere eliminate.**
- **Nel settore agroalimentare, quando i prodotti non conformi non sono ancora stati immessi in commercio e possono essere ritirati o trattati per eliminare la non conformità.**

ASPETTI PROCEDURALI

- La diffida prevede un termine di 30 giorni per l'adempimento delle prescrizioni indicate nell'atto. Questo termine sospende i tempi per la notifica ufficiale della violazione, che solitamente è di 90 giorni per i residenti in Italia e di 360 giorni per i residenti all'estero.
- Se il trasgressore non adempie entro i 30 giorni, riprende il conteggio del tempo rimanente per la contestazione dell'illecito e la sua notifica ai responsabili.
- È possibile richiedere la disapplicazione della diffida entro il termine stabilito e optare per la contestazione dell'illecito con la possibilità di pagare una sanzione ridotta. Tuttavia, se non viene adempiuta, non sarà possibile beneficiare della sanzione ridotta.

I SEQUESTRI

V. ART. 5 D.LGS. 27/21 (ADEGUAMENTO AL REG. UE 625/17)

Al fine di adottare provvedimenti proporzionati al rischio effettivo, le Autorità competenti valutano le non conformità rilevate nel corso dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

Si definiscono come:

- a) non conformità minori (nc) quelle che non comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali;**
- b) non conformità maggiori (NC) quelle che comportano un rischio immediato per la salute umana o per la salute e il benessere degli animali.**

Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorità competenti, tra le altre misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere ad una delle seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale di attrezzature, locali, merci o animali:

- a) sequestro amministrativo nei casi previsti dall'art. 13 L. 689/1981;**
- b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali;**
- c) blocco ufficiale ai sensi degli articoli 137 e 138 del Regolamento nei casi residuali.**

BLOCCO UFFICIALE

Procedura mediante la quale le autorità competenti fanno sì che gli animali e le merci soggetti a controlli ufficiali non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione; comprende il magazzinaggio da parte degli operatori secondo le istruzioni e sotto il controllo delle autorità competenti.

SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

Artt. 13 e 19 L. 689/1981

Le Autorità di controllo possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa.

Da subito gli interessati possono proporre opposizione al sequestro.

Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

SEQUESTRI IN MATERIA PENALE

- Probatorio:** mezzo di ricerca della prova finalizzato a vincolare il corpo del reato o le cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.
- Preventivo:** quando vi è il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.
- Conservativo:** quando vi è il fondato motivo che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario.

È possibile presentare richiesta di riesame entro il termine di 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui si è venuti a conoscenza del sequestro.

REATI E RESPONSABILITA' PENALE

Le contraffazioni alimentari

Tra i delitti contro l'incolumità (tit. VI c.p.): c.d. contraffazioni sanitarie che consistono nel rendere le sostanze alimentari diverse da quelle originarie, potendo attentare o ledere la salute del consumatore;

Tra i delitti contro l'economia (tit. VIII c.p.): c.d. contraffazioni commerciali che ledono la buona fede del consumatore e la lealtà degli scambi commerciali.

Tit. VI - Delitti contro l'incolumità

Capo II – Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Il bene tutelato è la pubblica incolumità; si tratta di reati di pericolo nei quali viene punito il fatto di rendere pericolose o nocive le sostanze alimentari.

La disciplina penale è prevista dagli articoli:

440 c.p. - L'adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari

442 c.p. - Il commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

444 c.p. - Il commercio di sostanze alimentari nocive

452 c.p. - Realizzazione colposa dei tre reati sopra citati

Tit. VIII - Delitti contro l'economia

Capo II – Dei delitti contro l'industria e il commercio

Si tratta di reati posti a tutela dell'onesto svolgimento dell'attività commerciale.

La disciplina penale è prevista dagli articoli:

515 c.p. - La frode nell'esercizio del commercio

516 c.p. - La vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

517 c.p. - La vendita di prodotti industriali con segni mendaci

517 *quater* c.p. - La contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Art. 440 c.p.

Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari

La norma punisce da 3 a 10 anni di reclusione chiunque corrompe o adultera o contraffà sostanze alimentari in modo da renderle pericolose per la salute pubblica.

Ad essere tutelata è la salute umana considerata nella sua dimensione pubblica (non quella del singolo individuo).

La messa in pericolo è anticipata rispetto al verificarsi del danno in capo al singolo individuo: la norma, infatti, punisce condotte messe in atto prima che le sostanze alimentari vengano distribuite o messe in commercio.

Corrompimento: alterazione dell'essenza o della composizione della sostanza alimentare, tale da comprometterne la sua purezza. Non rileva il modo in cui il corrompimento si realizza; è richiesto solo che la sostanza, per effetto di tale condotta, sia resa pericolosa per la salute.

Adulterazione: attraverso l'azione umana viene modificata la composizione naturale degli alimenti i quali, benché alterati nelle loro caratteristiche organolettiche fondamentali, mantengono apparentemente il loro aspetto originario o addirittura lo migliorano (es. aggiunta sostanze nocive: vino al metanolo; sottrazione di elementi nutritivi: latte annacquato).

Contraffazione: da intendere come creazione di un alimento nuovo, non genuino, in quanto composto di sostanze in tutto o in parte diverse per qualità o quantità da quelle che normalmente concorrono a formarlo.

La contraffazione è equiparabile ad una condotta di falsificazione che presuppone l'inesistenza della sostanza su cui cade l'azione: attraverso la contraffazione si presentano sul mercato sostanze che appaiono alimentari pur non essendolo, oppure che, malgrado la loro apparenza di genuinità sono, in realtà, pericolose per la salute.

Cass. Pen., Sez. I, sent. 22618/14

In tema di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari, il reato di cui all'art. 440 c.p. è a forma libera, potendo essere realizzato anche mediante attività non occulte o fraudolente, mentre l'elemento soggettivo è il dolo generico, essendo sufficiente la mera coscienza e volontà della condotta e dell'evento ad essa ricollegabile, senza necessità di perseguire specificamente l'obiettivo di realizzare un attentato alla salute pubblica (Vendita da parte del titolare di una macelleria di carne tritata fresca preparata con solfito di sodio in violazione del D.M. n. 209 del 1996 [Reg. CE 1333/08], la cui consumazione aveva provocato lesioni personali gravissime ad un cliente).

Art. 442 c.p.

Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate

Punisce chi mette in commercio le sostanze da altri contraffatte o adulterate, qualora non sia concorso nei reati di contraffazione o adulterazione.

Art. 444 c.p.

Commercio di sostanze alimentari nocive

La norma punisce (con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa non inferiore a 51 euro) chi commercializza sostanze alimentari né contraffatte né adulterate, ma pericolose per la salute pubblica.

L'alimento deve trovarsi in condizioni di pericolosità per i consumatori al di fuori di un atto volontario dell'uomo rivolto allo scopo: deve trattarsi di alimenti non adulterati, ma semmai in stato di alterazione, ossia diventati pericolosi per effetto di spontanea, naturale degenerazione. Viene punita la volontà di porre in commercio un alimento

Cass. Pen., sez. IV, sent. 3457/14

Il reato di commercio di sostanze alimentari nocive è reato di pericolo per la cui sussistenza è necessario che gli alimenti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute, la quale non necessariamente deve essere accertata tramite indagini peritali (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto integrata la prova del reato dalla tossinfezione contratta da un cospicuo numero di commensali ai quali erano stati somministrati i medesimi pasti in determinate mense scolastiche, considerata unitamente all'inosservanza eclatante delle norme igieniche di base negli ambienti destinati alla conservazione degli alimenti ed alla preparazione dei pasti).

La giurisprudenza ha precisato che si tratta di delitti di pericolo concreto per la cui configurabilità deve sussistere una attitudine ad arrecare nocumento alla salute non meramente ipotetica.

Occorre un pericolo concreto, i cui estremi devono dare ragione alla punibilità, non essendo necessario che il nocumento si sia verificato o debba verificarsi.

LEGGE 30 APRILE 1962 n. 283
«Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»

Secondo la giurisprudenza, i reati codicistici (artt. 440 e ss.) sono posti a tutela della salute pubblica, mentre le contravvenzioni previste dall'art. 5 della Legge 283 attengono alla disciplina igienica e alla composizione nutritiva delle sostanze alimentari.

Norme poste a presidio del c.d. «ordine alimentare», volto ad assicurare una protezione immediata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura (v. Cass. Pen. 19686/2018).

ART. 5 LEGGE 283/62

È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

A) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

B) in cattivo stato di conservazione;

C) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

D) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;

G) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali.

H) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.

Cass. pen., Sez. III, Sent., dep. 09/01/2024, n. 687

La mera esistenza di un piano di autocontrollo HACCP non è sufficiente a escludere la colpa dell'operatore del settore alimentare. Ne consegue che l'omesso svolgimento di qualsivoglia accertamento analitico sul prodotto alimentare sfuso non regolamentare, previsto come facoltativo dal piano di autocontrollo, integra il reato di cui all'art. 5, L. 30 aprile 1962, n. 283, non valendo ad esonerare l'O.S.A. dalla sua responsabilità l'assolvimento dell'obbligo di tracciabilità, atteso che scopo principale della predisposizione di un piano di autocontrollo è quello di prevenire il rischio di immettere sul mercato prodotti non sicuri igienicamente recando un conseguente e potenziale danno ai consumatori, cui consegue l'obbligo di garantire che la filiera alimentare si concluda con l'immissione in commercio di prodotti alimentari perfettamente igienici ed a norma.

D. LGS. 150/2022

RIFORMA CARTABIA SULL'ART. 5 E ALTRE CONTRAVVENZIONI

Il Titolo V, Capo III riguarda le Modifiche in materia di estinzione delle contravvenzioni, di pene sostitutive delle pene detentive brevi e di pene pecuniarie

L'art. 70 disciplina le modifiche alla Legge 283/1962 → inserisce dopo l'art. 12-bis, gli articoli da 12-ter a 12-nonies.

Introduce una nuova causa estintiva delle contravvenzioni alimentari basata sull'adempimento di prescrizioni di tipo riparativo

ART. 12 TER L. 283/1962

Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni

Salvo che concorrano con uno o più delitti, alle contravvenzioni previste dalla presente legge e da altre disposizioni aventi forza di legge, in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie e per le quali sia prevista la pena della sola ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto, si applicano le disposizioni del presente articolo e degli articoli 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies, 12-septies, 12-octies e 12-nonies.

Per consentire l'estinzione della contravvenzione ed eliderne le conseguenze dannose o pericolose, l'organo accertatore, (...) ovvero la polizia giudiziaria, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

Criteria:

- La contravvenzione non deve concorrere con uno o più delitti**
- Il danno o pericolo deve essere suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie**
- Deve essere prevista la sola pena dell'ammenda, ovvero la pena dell'ammenda, alternativa o congiunta a quella dell'arresto**
 - Termine per adempimento prescrizione: massimo 6 mesi, prorogabile una volta. Nel frattempo il proc. pen. è sospeso**

ART. 12 TER L. 283/1962

Estinzione delle contravvenzioni per adempimento di prescrizioni

Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre, anche con riferimento al contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro, specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose per la sicurezza, l'igiene alimentare e la salute pubblica.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, e di trasmettere il verbale con cui sono state impartite le prescrizioni.

Il pubblico ministero, quando lo ritiene necessario, può disporre con decreto che l'organo che ha impartito le prescrizioni apporti modifiche alle stesse.

ART. 12 QUATER L. 283/1962

Verifica dell'adempimento e ammissione al pagamento in sede amministrativa

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, l'organo che ha impartito le prescrizioni verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati nella prescrizione.

Quando la prescrizione è adempiuta, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari ad un sesto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell'estinzione del reato, destinata all'entrata del bilancio dello Stato.

Al più tardi entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per il pagamento, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché il pagamento della somma di denaro.

Quando la prescrizione non è adempiuta, o la somma di denaro non è stata pagata, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

ART. 12 QUINQUIES L. 283/1962

Prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento in sede amministrativa

Entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 12-quater, il contravventore che, per le proprie condizioni economiche e patrimoniali, sia impossibilitato a provvedere al pagamento della somma di denaro, può richiedere al pubblico ministero, (...) di svolgere in alternativa lavoro di pubblica utilità presso lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'impossibilità di provvedere al pagamento è comprovata con dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal contravventore ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La richiesta di cui al primo comma è comunicata all'organo accertatore. Con essa è depositata la documentazione attestante la manifestazione di disponibilità dell'ente a impiegare il contravventore nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità.

(...)

ART. 12 OCTIES L. 283/1962

Estinzione del reato e richiesta di archiviazione del procedimento

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo accertatore o dalla polizia giudiziaria nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 12-quater, secondo comma, ovvero presta il lavoro di pubblica utilità nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 12-quinquies.

Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del primo comma.

- Adempimento prescrizione entro il termine concesso
- Pagamento ammenda

ART. 12 NONIES L. 283/1962

Adempimento tardivo della prescrizione

Se la prescrizione è adempiuta in un tempo superiore a quello stabilito, la pena è diminuita.

Prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, l'adempimento di cui al comma che precede, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo accertatore, sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale (oblazione).

In tal caso, la somma da versare è ridotta a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

LA DILIGENZA

La giurisprudenza tiene conto della diligenza del soggetto che dimostri di avere attuato e applicato tutte le misure di prevenzione e gestione del rischio affinché l'evento non si verificasse.